

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE



**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI PASSI CARRABILI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 5 marzo 2007

INDICE

Art. 1	Contenuto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Definizione di passo carrabile	pag. 3
Art. 3	Regime autorizzatorio	pag. 3
Art. 4	Competenza al rilascio delle autorizzazioni	pag. 4
Art. 5	Presentazione della domanda al Comune	pag. 4
Art. 6	Rilascio o diniego dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 7	Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente	pag. 5
Art. 8	Riconoscimento del passo carrabile	pag. 6
Art. 9	Passo carrabile di accesso a più proprietà	pag. 7
Art. 10	Strade private aperte al pubblico transito	pag. 7
Art. 11	Sanzioni	pag. 7
Art. 12	Disposizioni transitorie	pag. 7
Art. 13	Norme di rinvio	pag. 7
Art. 14	Entrata in vigore	pag. 7
Allegato A	Schema domanda e richiesta cartello	pag. 8
Allegato B	Schema autorizzazione	pag. 9

Art. 1
Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi carrabili, nonché per la regolarizzazione degli accessi preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

1. Si considera passo carrabile, in base a quanto disposto dal Codice della Strada, l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, evidenziato con l'apposito segnale di cui all'art. 120, figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 3
Regime autorizzatorio

1. La formazione di nuovi passi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Sulle strade di proprietà comunale l'apertura di nuovi passi carrabili e le trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.
3. Per le strade di proprietà di altri Enti comprese nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92, ferma restando la competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione, occorrerà comunque acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
4. Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, la competenza è dell'Ente proprietario della strada, cui dovranno essere inoltrate le relative richieste.
5. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.
7. Per i passi carrabili di nuova formazione, qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla stessa, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92, deve

essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà.

8. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, conformemente ai disposti del Regolamento Edilizio Comunale, che regola eventuali deroghe e condizioni.

Art. 4

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione è il Servizio Viabilità che vi provvede, verificato il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, dopo aver acquisito il parere di competenza del Settore Edilizia Privata per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento, e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada per le strade non comunali comprese in centro abitato.
2. Il Comando di Polizia Municipale esercita la funzione di controllo attribuita dal Codice della Strada; il Servizio Viabilità cura l'approvvigionamento e la consegna dei cartelli.

Art. 5

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione dei passi carrai esistenti deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, con il modello di cui all'All. A, allegando una planimetria catastale dove sia riportata la posizione del passo carrabile di cui trattasi, con individuazione degli elementi essenziali, compreso l'indicazione della larghezza del passo.
2. In caso di nuovi passi carrabili o di variazione di quelli esistenti per i quali si dovrà richiedere il permesso di costruire, o DIA la domanda di cui al comma precedente non dovrà essere presentata, ed il permesso di costruire o DIA costituisce titolo giuridico per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dei passi carrabili risultanti dal progetto approvato.
3. Si considerano esistenti:
 - a) I passi carrabili realizzati alla data del 13/05/1971 (data di approvazione da parte del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per il Piemonte del Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione), in quanto il Comune di San Francesco al Campo a tale data era sprovvisto di strumento urbanistico, fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione con le modalità previste dall'art. 3 commi 2,3 e 4.
 - b) I passi carrabili realizzati nel periodo tra il 13/05/1971 e l'entrata in vigore del presente Regolamento in presenza di titolo abilitativo edilizio.
 - c) I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, potranno

essere mantenuti previa regolarizzazione da richiedersi con le modalità previste dall'art. 3 commi 2,3 e 4.

Art. 6 **Rilascio o diniego dell'autorizzazione**

1. Il Servizio di Viabilità provvede all'istruttoria delle domande volte ad ottenere la regolarizzazione dei passi carrabili preesistenti e/o l'apertura di nuovi accessi, valutandone la rispondenza ai requisiti del Regolamento stesso e delle Leggi in materia.
2. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'All. B, dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
3. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. Per le istanze relative a strade non comunali comprese nel centro abitato il termine di cui sopra è sospeso nel periodo intercorrente tra la domanda e l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario.
5. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
6. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
7. Sarà cura del Servizio Viabilità trasmettere al Servizio Tributi copia delle autorizzazioni rilasciate per gli adempimenti relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93, ai sensi del vigente Regolamento.
8. Il Servizio di Viabilità comunicherà mensilmente all'Ufficio Tributi l'elenco dei cartelli segnaletici consegnati.

Art. 7 **Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente**

1. Il richiedente è tenuto a versare al Comune, all'atto della consegna del cartello, una somma di denaro a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria, definita con atto formale della Giunta Comunale.
2. La somma di cui al comma precedente non è dovuta per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti.
3. Il passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e l'apposizione del cartello segnaletico è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale;

4. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità;
5. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;
6. Il Titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

Art. 8 Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, fornito dal Servizio di Viabilità secondo quanto disposto dal precedente art. 7.
2. Presso il Servizio di Viabilità è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.

Art. 9 Strade private aperte al pubblico transito

1. I passi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 10 Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, o sia già sanzionato con norme speciali, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di Regolamento applicabili in materia, con particolare riferimento agli artt. 22-26-27-39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92 ed agli artt. 46-120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.
2. Si richiamano inoltre le disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativo Regolamento comunale vigenti.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Allegato A

DOMANDA per la regolarizzazione/variazione/apertura passi carrabili e fornitura di cartello segnaletico

Al Comune di
SAN FRANCESCO AL CAMPO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ n° _____ avente C.F. _____, in proprio /in qualità di¹ _____ del/della² _____, con sede in _____, via _____, (Partita I.V.A. e/o C.F. _____) a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti,

CHIEDE

ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento d'esecuzione e del Regolamento Comunale dei passi carrabili, l'autorizzazione per il passo carrabile sito in San Francesco al Campo via/piazza _____ al n° _____ della larghezza di mt. _____ e la fornitura del cartello di cui all'art. 120 del D.P.R. 495/92 ed art. 7 Regolamento Comunale da apporsi sul medesimo.

A tal fine, il sottoscritto rende la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia, previste per il caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato in base ad una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e

DICHIARA

che il passo carrabile per il quale si chiede l'autorizzazione e la fornitura del cartello segnaletico:

- è stato realizzato precedentemente al 13/05/1971;
- è stato realizzato nel periodo tra il 13/05/1971 ed il _____ e per lo stesso è stato rilasciato titolo abilitativo edilizio _____ n° _____ in data _____;
- è relativo a nuova apertura e/o variazione di cui al permesso di costruire/D.I.A. n° _____ del _____;
- è stato rilasciato nulla osta dall'Ente proprietario della strada _____ con provvedimento n° _____ del _____.

Il sottoscritto si impegna fin d'ora ad osservare tutte le prescrizioni che verranno stabilite dall'Autorità Comunale.


Si impegna a versare la tassa annuale per l'occupazione di spazio ed area pubblica.

Allega alla presente istanza:

- Planimetria dove sia riportata la posizione nella quale si chiede il mantenimento/apertura/variazione del passo carrabile ed individuazione degli elementi essenziali, quali l'indicazione della larghezza del passo carrabile;
- Ricevuta avvenuto versamento dell'importo di € _____ effettuato presso la Tesoreria Comunale e/o sul c/c postale n° 31009103, a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese di istruttoria.

San Francesco al Campo, lì _____

In fede _____

**COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO**

Firma apposta in presenza del dipendente addetto, dal Sig. _____ identificato a mezzo di conoscenza personale/documento di riconoscimento _____ n° _____ del _____.

San Francesco al Campo lì _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

1 legale rappresentante/amministratore 2 ditta/condominio

Allegato B

AUTORIZZAZIONE per la regolarizzazione/variazione/apertura passi carrabili

N° _____

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO Provincia di Torino

Vista la richiesta del Sig. sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ n° _____ avente C.F. _____, in proprio /in qualità di¹ _____ del/della² _____, con sede in _____, via _____, (Partita I.V.A. e/o C.F. _____) , presentata in data _____ prot. n° _____ e la documentazione allegata, tendente ad ottenere

- la regolarizzazione di passo carrabile realizzato antecedentemente al 13/05/1971;;
- la regolarizzazione di passo carrabile realizzato nel periodo tra il 13/05/1971;ed il _____ data di entrata in vigore del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____;
- l'autorizzazione per l'apertura e/o variazione del passo carrabile, sito in questo Comune in _____ avente larghezza di mt. _____;

Considerato che trattasi di

- passo carrabile realizzato antecedentemente al 13/05/1971;; da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento;
- passo carrabile realizzato nel periodo tra il 13/05/1971;ed il _____ per il quale era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio _____ n° _____ in data _____, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento;
- passo carrabile esistente al _____, realizzato in conformità alle norme urbanistiche ma in assenza di specifica autorizzazione, da mantenersi in quanto non crea pregiudizio e non è da ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento;
- nuova apertura e/o variazione di passo carrabile di cui al permesso di costruire/D.I.A. n° _____ del _____;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria atta a verificare la rispondenza ai requisiti di Legge e Regolamento;
Visto _____

Visti gli artt. 22,26 e 27 del Codice della Strada e l'art. 46 del relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il Regolamento Comunale dei passi carrabili;

Ritenuto di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

AUTORIZZA

il Sig. _____ meglio sopra generalizzato al mantenimento/apertura/variazione del passo carrabile sito in questo Comune in _____ avente le seguenti caratteristiche: larghezza mt. _____, alle seguenti condizioni:

1. Il passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e l'apposizione del cartello segnaletico è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale;
2. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità;
3. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;

4. L'Autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;
5. Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sua cura e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce l'autorizzazione medesima;
6. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato; in caso d'inadempienza i lavori saranno eseguiti d'ufficio a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta;
7. Il titolare del passo carrabile è obbligato al pagamento della tassa annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 44 del D. Lgs. 507/93 e relativo Regolamento Comunale;
8. La presente autorizzazione ha carattere reale per l'accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata;
9. La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
10. La scadenza della presente autorizzazione rimane stabilita in anni ventinove a decorrere dalla data del rilascio, salvo rinnovo previsto dall'art. 27 comma 5 del Codice della Strada;
11. L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni suesposte, comporterà, oltre alla sanzione prevista dall'art. 11 del Regolamento Comunale dei passi carrabili, la decadenza "ipso iure" dell'autorizzazione in caso di recidiva.

San Francesco al Campo li _____